

**ACCORDO**

(ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990)

**finalizzato alla realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della qualità dell'aria nel Comune di Firenze**

tra

**REGIONE TOSCANA**

con sede in Palazzo Strozzi Sacratì p.zza Duomo n.10, Firenze  
rappresentata dal .....

e

**COMUNE DI FIRENZE**

rappresentato dal .....

## VISTI:

- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la Legge regionale 11 marzo 2010 n. 9 (Norme in materia di qualità dell'aria ambiente);
- la Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente);
- l'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";

## Premesso che:

- la Commissione europea ha deferito (C-573/19) l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per il mancato rispetto dei valori limite stabiliti nell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE per il biossido di azoto NO<sub>2</sub>.
- la zona del territorio regionale che non risulta conforme dal 2010 per l' NO<sub>2</sub> è identificata con la sigla: IT0906 "Agglomerato di Firenze";
- - nella zona "Agglomerato di Firenze", la principale sorgente dei superamenti dei limiti del biossido di azoto NO<sub>2</sub> deve ritenersi legata al traffico ed, in particolare, alle emissioni "exhaust" dei veicoli diesel Euro 3, Euro 4 ed Euro 5, che si stima contribuiscano rispettivamente per il 15%, 29% e 34% (per un totale complessivo pari al 78%) – secondo i dati ACI sul parco circolante al 2017 – con la conseguenza che nella zona "Agglomerato di Firenze" si deve prevedere, in modo graduale, alla limitazione della circolazione per questi veicoli;

## Considerato inoltre che:

- l'articolo 9 del D.lgs. 155/2010 prevede che, se in una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le regioni e le province autonome adottano un piano che prevede le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;
- il 9 dicembre 2015 la Giunta regionale ha approvato la Deliberazione n. 1182, con cui sono state individuate le aree di superamento, tra cui l' "Agglomerato di Firenze" per le quali i comuni appartenenti sono soggetti all'elaborazione e all'adozione dei piani di azione comunale (PAC) di cui alla Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

- il 18 luglio 2018, con la Deliberazione n. 72, il Consiglio regionale ha approvato il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) che, tenuto conto delle criticità delle aree sopra indicate, ha previsto specifiche azioni per la riduzione degli inquinanti oggetto di superamento, al fine di raggiungere gli obiettivi generali e specifici prefissati;

- nonostante i positivi effetti prodotti dalle politiche regionali realizzate dal 2010 a oggi in materia di qualità dell'aria, che hanno indotto un progressiva diminuzione delle zone di superamento dei valori limite e dell'entità dei superamenti per l'NO<sub>2</sub>, con particolare riferimento alla stazione di rilevamento di FI- Mosse che risulta conferma, le procedure di infrazione avviate sono in una fase molto avanzata (Ricorso art. 258 TFUE );

Preso atto inoltre che permangono valori oltre i limiti previsti dalla normativa per la stazione di rilevamento FI-Gramsci relativamente all'NO<sub>2</sub>;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 1 commi 3 e 4 della medesima Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74:

- i comuni il cui territorio è interessato dalle procedure di infrazione adeguano gli atti previsti dall'articolo 12, comma 5, della Legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 e attuano le misure di cui alla deliberazione entro i termini previsti dalla deliberazione stessa;

- la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 6, comma 2, della Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi previsti dal comma 3.

Considerato che in caso di permanenza dei superamenti, un'eventuale sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia comporterebbe, in futuro, oneri economici rilevanti e la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l'Italia;

Vista la Deliberazione del 2 dicembre 2019 n. 1487 (Approvazione schema accordo di programma con il Ministero dell'ambiente per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana) che approva il testo dell'Accordo di Programma, all'interno del quale sono programmate una serie di misure comuni, da porre in essere, in concorso con quelle previste dalle norme vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria ambiente e del contrasto all'inquinamento atmosferico;

Vista inoltre la Deliberazione di Giunta regionale del 3 giugno 2020 n. 681 "Misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa). Richiesta parere della commissione consiliare competente ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 74/2019" con cui le suddette misure sono state inviate alla competente commissione consiliare, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 giugno 2020, inviato con nota del 30/06/2020 (prot. n. 225568),

Vista la Deliberazione di Giunta regionale del 20 luglio 2020 n..... con cui le suddette misure sono state approvate in via definitiva;

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI  
STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO**

**Articolo 1  
Premesse**

1.1 Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

**Articolo 2  
Oggetto dell'Accordo**

2.1 Il presente Accordo ha ad oggetto la definizione delle modalità di attuazione degli interventi previsti nell'ambito dell'Accordo di programma tra Regione Toscana e Ministero dell'ambiente per il miglioramento della qualità dell'aria, approvato con deliberazione n. 1487 del 2019, e sottoscritto a febbraio 2020, e definite al successivo art.3 del presente accordo.

2.2 Le Parti assicurano il massimo impegno nel raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria e di contrasto all'inquinamento atmosferico attraverso la realizzazione degli interventi, previsti al successivo art. 3, da realizzarsi sul territorio del Comune di Firenze.

2.3 Le Parti individuano una serie di interventi comuni da porre in essere, in concorso con quelli previsti dalle norme vigenti e nel quadro di un'azione coordinata e congiunta condivisa nell'ambito dell'Accordo di Programma con il Ministero dell'ambiente, di cui alla DGR 1487/2019, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti ai fini del miglioramento della qualità dell'aria ambiente e del contrasto all'inquinamento atmosferico.

**Art.3  
Finalità**

3.1 Scopo del presente accordo è quello di regolare le modalità di attuazione degli interventi, previsti e finanziati nell'ambito dell'Accordo di programma con il Ministero dell'ambiente e di seguito riportati:

a) introdurre una limitazione della circolazione, da applicare a partire dal 1° marzo 2021, (fatte salve eventuali proroghe per l'emanazione dell'ordinanza, per motivi di forza maggiore, e comunque non oltre il 31 marzo 2021) - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 18,30, fatte salve eventuali deroghe, per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 4". La limitazione è estesa alla categoria "Euro 5" a partire dal 1° novembre 2025. Le limitazioni si applicano al Comune di Firenze, nelle aree individuate in allegato 1, in cui si verificano superamenti del valore limite relativo alla media annua per il biossido di azoto NO<sub>2</sub> previsto dalla normativa;

b) prevedere la concessione di contributi per la sostituzione di una o più tipologie di veicoli che risultino immatricolati nel comune di Firenze, oggetto della limitazione di cui alla lettera a), con veicoli a basso impatto ambientale quali, veicoli ad alimentazione esclusivamente

elettrica, elettrica plug-in, ibrida-elettrica o esclusivamente GPL o gas metano. I contributi del presente accordo sono finalizzati alla sostituzione dei veicoli diesel fino a Euro 4.

#### **Art.4**

##### **Impegni del Comune di Firenze**

4.1 Il Comune di Firenze si impegna a realizzare gli interventi previsti all'art. 3 secondo la seguente tempistica:

- entro novembre 2020 pubblicazione del bando per la concessione dei contributi di cui all'art.1 lettera b);
- entro il 1° marzo 2021 emanazione del provvedimento per le limitazioni di cui all'art. 1, lettera a) - fatte salve eventuali proroghe per motivi di causa maggiore;

4.2 Il Comune di Firenze presenterà rapporti di rendicontazione in base all'erogazione e alla liquidazione dei contributi così come definito al successivo art. 6.

4.3 Il Comune di Firenze si impegna inoltre a comunicare a Regione Toscana eventuali ritardi o sopraggiunte criticità nella realizzazione delle attività previste.

#### **Art.5**

##### **Impegni della Regione Toscana**

5.1 La Regione Toscana si impegna a finanziare con un importo pari a € 3.500.000,00 gli interventi all'art. 3 del presente accordo sul capitolo di uscita 42876.

5.2 La Regione inoltre si impegna a supportare il Comune nelle attività di comunicazione relativamente all'attuazione degli interventi di cui al art. 3.

#### **Art.6**

##### **Modalità trasferimento delle risorse e rendicontazione**

6.1 La Regione Toscana erogherà le risorse al Comune di Firenze secondo la seguente articolazione:

nel 2021

- (primo contributo) 40%, pari a Euro 1.400.000,00 alla comunicazione della avvenuta predisposizione della graduatoria per la concessione dei contributi;
- (secondo contributo) 20%, pari a Euro 700.000,00 alla presentazione della rendicontazione relativa all'erogazione del primo (40%) contributo ricevuto;

nel 2022

- (terzo contributo) 40%, pari a Euro 1.400.000,00 alla presentazione della rendicontazione relativa all'erogazione erogazione del secondo (20%) contributo ricevuto.

6.2 Il Comune di Firenze presenterà la rendicontazione relativa al terzo e ultimo contributo pari al 40% entro il 31/10/2022.

#### **Art.7**

##### **Protezione dei dati personali**

7.1 Qualora le attività susseguenti al presente Accordo comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui al precedente art. 3, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

7.2 A tal fine le Parti si impegnano a che:

-i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente Accordo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;

-i dati personali siano conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al citato art. 3;

-ciascuna Parte, in qualità di titolare, provveda ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;

-ciascuna Parte possa trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente Accordo;

-gli interessati possano esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle Parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

### **Art.8**

#### **Eventuali modifiche**

8.1 Eventuali modifiche al presente Accordo, dovute al mutare delle condizioni organizzative, delle attività poste in essere o dei contenuti finanziari stabiliti, daranno luogo a specifiche variazioni dello stesso da approvare con appositi successivi atti

### **Art.9**

#### **Firma digitale**

9.1 Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e con apposizione di firma digitale delle Parti.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

per la Regione Toscana

per il Comune di Firenze